



Verbale Assemblea Straordinaria n° 18

Il giorno 13 (tredici) del mese di ottobre dell'anno 2022 (duemilaventidue), alle ore 18, si è riunita nell'aula magna della sede operativa dell'Associazione **"Opera San Nicola"**, sita in Valenzano (BA) alla via Martiri di Nassiriya s. c., l'assemblea straordinaria dei soci per deliberare in merito ai seguenti argomenti all'o.d.g.:

1. **Letture e approvazione del verbale della seduta precedente**
2. **Modifica dello Statuto per adeguamento nelle more del perfezionamento dell'iscrizione al Runt;**
3. **Comunicazioni del Presidente**
4. **Varie ed eventuali.**

Il Presidente, constatato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata, con le modalità previste dallo Statuto, contenente l'o.d.g., l'ora e il luogo e che sono presenti n° 36 soci su n° 60 iscritti nel libro soci, dichiara che essa deve ritenersi regolarmente costituita per la sua validità, nel rispetto di quanto stabilito dallo statuto, per discutere e deliberare sull'ordine del giorno. Chiama a fungere da Segretario il Vice Presidente Vito Vincenzo Ventrella, Che accetta.

1. **Il segretario da lettura del verbale precedente.**
2. **Passando alla trattazione del primo punto posto all'ordine del giorno, il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario indire l'Assemblea straordinaria dei soci per esaminare ed approvare le modifiche da apportare allo Statuto in virtù di quanto disposto dal perfezionamento dell'iscrizione al Runt;**

Al termine della lettura degli articoli dello Statuto, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla modifica. Successivamente viene posto in votazione palese lo Statuto modificato.

L'Assemblea con voto unanime delibera di approvare il nuovo Statuto modificato che viene allegato al presente atto sotto la lettera "A" formandone parte integrante e sostanziale.

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, non soggetta all'imposta di registro ai sensi dell'articolo 82, comma 3, del D.legs 117/2017.

Il Presidente e il segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto.



2. Il Presidente ringrazia i presenti per la disponibilità prestata

Null'altro essendovi da discutere e deliberare il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 19,00 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Il Segretario
Gm. Vincenzo Ventrella



Il Presidente

Il Presidente
Gm. Mario Persano



Agenzia delle Entrate

Direzione Provinciale di Bari

Registrato

di n.

6868

ESENTE

14 OTT. 2022

3

Copia conforme all'originale

L'incaricato
Giuseppe PACE

Finna su delega del Direttore Provinciale
Valentina S.



**SOCI IN ORDINE ALFABETICO AVENTI DIRITTO AL VOTO DELLA ODA
"OPERA SAN NICOLA"**

NR. COGNOME E NOME DATA AMMISSIONE

**ASSEMBLEA Ordinaria del
13 ottobre 2022**

15	ABBINANTE ANGELA	20/12/2010
83	ALLYMERAH FARIDA	12/03/2015
132	ANCONA VITA MARIA	
63	BALDINI MASSIMO	19/12/2010
47	BARONE ADA	09/03/2013
118	BELLINO MARIA	04/04/2015
111	BIASI DOMENICA	04/04/2015
20	BUIA GIOVANNI	14/09/2012
81	BUONO SEBASTIANO	12/03/2015
144	CALABRESE VITO LEONARDO	
16	CARLUCCI MICHELE	20/12/2010
96	CARRIHO INNOCENZO	06/07/2015
109	COLLE MAURIZIO	15/09/2017
34	CROCITTO MARILINA	09/03/2013
121	DELVINO ANTONIO	
122	DI ROSA RAFFAELE	
141	DENICOLA ANTONIO	
95	DIANA BERARDINO	06/07/2015
134	DIANA GARTANO	
19	DIANA LAURA	14/09/2012
105	EVANGELIO ANTONIO	19/06/2016
123	FALCO MARGHERITA	
124	FARINOLA ROSA	
65	FRAPPAMPINA EUSEBIA	27/08/2013
143	FILIPPIS MICHELE	
26	GIANNOTTA ANGELA	14/09/2012
66	IMPEDOVO RACHELE	20/12/2010
127	LA FRONZA GIUSEPPINA	

[Handwritten signatures and initials corresponding to the list of members]



114 ILLINO MARTINO 04/09/2019

125 LONGO GRAZIA

10 LORUSSO MARIA 20/12/2010

80 MAGNONE ANNA 14/03/2015

39 MAZZOLA ANTONIO

113 MILANO ROSA 04/04/2018

02 NEVE ANGELO 19/12/2012

129 ONTARIO NICOLA

24 PECE ANTONELLA 14/09/2013

01 PERSANO MARIO 19/12/2010

85 PESOLE MICHELE 12/03/2015

142 PETRELLI MICHELE

135 PISCITELLI MARCELLO

136 PISCITELLI GIANNI

25 RANIERI NATALIA 14/09/2013

145 RICCI MARIA

46 SALZEDO FRANCESCO 09/03/2013

116 SELENE LUPOLI ANNA 04/09/2019

140 SIMONE ANGELA

50 SISTO VITANTONIO 18/03/2013

87 TARTAGLIONE ROBERTO 06/07/2015

130 TRAVAGLIO SERAFINA

17 VENTRELLA VITO VINCENZO 22/12/2010

131 VERDOSCIA MASSIMILIANO

133 VOLTURNO GIOVANNI

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





ALLEGATO "A"

STATUTO DELLA OdV "OPERA SAN NICOLA"

Costituzione – Denominazione – Sede - Durata

Art.1.

E' costituita nel numero minimo dei Soci previsto dalle legge, con sede in Carbonara- Bari alla via Manzoni 32/A quale Ente del terzo settore, l'Associazione denominata Associazione di Volontariato Opera San Nicola OdV in conformità al dettato dell'art. 32 del D.lgs 117/2017.

L'Associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del terzo settore (RUNTS) allorquando istituito.

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra Città dovrà essere disposta con delibera dell'Assemblea di modifica dello Statuto.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art.2.

L'Associazione di Volontariato Opera San Nicola – OdV, più avanti chiamata per brevità "Associazione", si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

Art.3.

L'Associazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via principale in favore di terzi le seguenti attività di interesse generale di cui all'art.5 del Codice del Terzo Settore:

- Prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2001, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, nr. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educative;
- Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- Beneficienza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n.166, e successive modificazioni, o erogazioni di denaro, beni



o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

- Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità;

Ed in particolare persegue le seguenti finalità:

- Tutela e assistenza anche in forma residenziale, rivolte alle persone meno abbienti, persone non autosufficienti, alle persone interessate da specifiche patologie psichiche, (nei limiti delle norme vigenti in materia), agli anziani, alle persone in condizione di emarginazione dipendenti da eventi sociali oggettivi e soggettivi (nei limiti delle norme vigenti in materia) nonché ai minori, anche non autosufficienti;
- Contrasto alla povertà;
- Tutela e promozione dei diritti umani, della cultura della pace e della solidarietà;
- Tutela delle pari opportunità tra uomini e donne e promozione di attività volte al contrasto di ogni forma di discriminazione e violenza;
- Promozione, difesa e tutela della salute dell'uomo, nonché partecipazione, sensibilizzazione, animazione e testimonianza nel mondo socio-sanitario, per dare una adeguata risposta ai reali bisogni dei cittadini in stato di bisogno e di sofferenza;
- Attività di assistenza giudiziale e stragiudiziale alle famiglie disagiate.

Art.4.

L'Associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività e in particolare si propone di:

- Creare un centro di ascolto e di accoglienza di ogni persona presso la sede dell'associazione, con particolare attenzione per le persone in stato di disagio sociale, al fine di valutare e individuare una possibile risposta al disagio emerso dall'ascolto delle problematiche esposte;
- Promuovere pratiche e percorsi educativi per minori e per l'intera comunità sui temi dei contrasti alla povertà e dell'eccedenza alimentare;
- Intervenire in modo repentino e immediato in situazione di emergenza;
- Sollecitare e collaborare, anche con eventuali convenzioni, con gli Enti e/o Istituzioni o realtà educative sia private che pubbliche presenti sul territorio alla realizzazione di servizi mirati alla risoluzione del disagio;
- Svolgere e promuovere tutte quelle attività complementari a quelle evidenziate nei punti precedenti, tra le quali rientrano ad esempio la predisposizione di un servizio mensa, la raccolta e distribuzione di vestiario, la costituzione di un servizio di assistenza medica;
- Promuovere e sostenere iniziative e forme di assistenza nei confronti di persone che per qualsiasi motivo si trovino in stato di bisogno;
- Promuovere attività culturali mediante convegni, assemblee, spettacoli, mostre, anche in collaborazione con enti pubblici e privati;
- Diffondere la cultura della pace, della solidarietà e la piena realizzazione dei diritti fondamentali dell'uomo;
- Promuovere e realizzare la raccolta e distribuzione di viveri, vestiario, elargizioni, contributi e aiuti in genere a favore di realtà bisognose o colpite da gravi calamità. A tal



fine, l'associazione potrà, individuare le aziende del settore che abbiano stock ed eccedenze o stipulare convenzioni con enti di raccolta, provvedere alla distribuzione ai propri assistiti di pasti e/o generi alimentari in via temporanea, continuativa, anche attraverso l'apertura di appositi punti di distribuzione, realizzare centri di stoccaggio e di approvvigionamento di beni di prima necessità, alimentari e non, da distribuire a titolo gratuito ai propri assistiti;

- Promuovere forme di partecipazione di tutta la realtà territoriale;
- Realizzare servizi di progettazione volti alla creazione di una rete di collaborazione con Enti Pubblici e privati, nonché con professionisti di diversi settori;
- Provvedere alla costituzione di un punto di riferimento per l'attività ricreativo, culturale, artistica, musicale, sportiva e riproporre i valori che si sono persi nella nostra Società;
- Organizzare servizi specifici, quali centri di accoglienza, di orientamento allo studio ed al lavoro, di ascolto delle esigenze della popolazione, strutture residenziali sociali, comunità - alloggio, case - famiglia, campi scuola e quanto sia necessario per rispondere alle esigenze delle fasce più svantaggiate della popolazione, in particolare minori, handicappati, anziani, cittadini senza fissa dimora, profughi, immigrati, nonché affiancare altre organizzazioni preposte alla gestione delle strutture e dei centri summenzionati;
- Realizzare e diffondere pubblicazioni, periodici e audiovisivi e ricorrere all'uso degli altri strumenti di comunicazione sociale, per favorire l'informazione ed il dibattito sui temi attinenti l'attività sociale e sulle iniziative dell'associazione per promuovere la crescita culturale e civile della popolazione;
- Realizzare archivi, biblioteche, mediateche e provvedere alla raccolta e catalogazione di stampati, manoscritti, libri, trattati, monografie, periodici che abbiano interesse culturale ed istruttivo, ponendoli a disposizione di studiosi e di chiunque abbia interesse a consultarli;
- Fornire collaborazione saltuaria o continua ad enti ed organismi che promuovano iniziative negli stessi settori di interesse dell'associazione;
- Promuovere attività di educazione, prevenzione, assistenza e trattamento in campo sanitario ai fini di tutela della salute;
- Promuovere la formazione professionale e l'avviamento al lavoro di giovani in cerca di prima occupazione, degli handicappati sensoriali, fisici, mentali e psichici e in genere delle persone in particolare condizione di bisogno, promuovendo altresì lo sviluppo di idonee condizioni di lavoro che tutelino la dignità umana e sociale dei lavoratori ed il rispetto dei loro diritti;
- Promuovere l'inserimento sociale, culturale, scolastico e lavorativo dei cittadini stranieri immigrati, dei profughi, anche attraverso l'assistenza sociale e sanitaria, l'accoglienza residenziale, la formazione linguistica, culturale e professionale;
- Realizzare la tutela dei diritti delle persone anziane, promuovendo servizi di assistenza domiciliare e centri di ascolto contro ogni forma di istituzionalizzazione, violenza e abuso;



promuovere ogni altra attività o iniziativa utile al conseguimento dello scopo sociale come pure tutte quelle altre attività e/o iniziative utile al conseguimento dello scopo sociale come pure tutte quelle altre attività e/o iniziative a ciascuna delle precedentemente elencate connesse e/o presupposte e/o conseguenti.

- Porre in essere iniziative rivolte ad assicurare assistenza, anche in forma residenziale, per le persone meno abbienti, persone non autosufficienti, persone interessate da specifiche patologie psichiche, nei limiti delle norme vigenti in materia, per le persone anziane, per le persone, anche straniere, in condizione di emarginazione dipendente da eventi sociali oggettivi e soggettivi, nei limiti delle norme vigenti in materia, per le persone in età minorile, anche non autosufficienti;
- Operare, attraverso attività di volontariato in forma continuativa, gratuita ed organizzata e con persone adeguatamente qualificate e competenti, nel settore dei servizi socio sanitari nel rispetto della legge quadro sul volontariato secondo lo spirito e l'ordinamento della legislazione internazionale, nazionale e regionale in materia di sanità, di servizi sociali e volontariato, in coerenza con le proprie finalità statutarie. L'Associazione svolge la propria attività a livello regionale, nazionale ed internazionale quale strumento di promozione, di difesa e tutela della salute dell'uomo, di partecipazione, di sensibilizzazione, di animazione e di testimonianza nel mondo socio-sanitario, per dare una adeguata risposta ai reali bisogni dei cittadini in stato di bisogno e di sofferenza.
- Assicurare servizi di assistenza giudiziale e stragiudiziale alle famiglie disagiate in particolare attraverso:
 - servizi di progettazione volti alla creazione di una rete di collaborazione con enti pubblici e privati;
 - la costituzione e gestione di uno sportello informativo front office volto alla informazione e diffusione di buone prassi nello specifico settore;
 - l'ideazione, la promozione e la realizzazione di programmi di cooperazione nei Paesi in via di sviluppo;
 - la realizzazione di programmi di educazione scolastica e professionale, ivi compresi stages di perfezionamento, in loco, in Italia o in altri Paesi;
 - la realizzazione di programmi e/o interventi di informazione e di comunicazione che favoriscano una maggiore partecipazione delle popolazioni ai processi di democrazia, di cooperazione e di sviluppo, in Italia e/o nei Paesi in via di sviluppo;
 - la costituzione di un punto di riferimento per l'attività ricreativa, culturale, sportiva e riproporre i valori fondanti la crescita del cittadino.

Al fine di svolgere le proprie attività l'Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni professionali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. L'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ai sensi dell'articolo 7 della legge nr. 266/91 della partecipazione ad altre associazioni, società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

L'Associazione è aperta a chiunque condivida principi di solidarietà.

Art.5.

Per lo svolgimento delle predette attività l'Associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà inoltre aderire, anche ad altri organismi tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti Pubblici e privati e con professionisti di diversi settori al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Art.6.

Al sensi dell'art.6 del D.lgs n.117/2017 l'Associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale.

L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

Per le attività d'interesse generale prestata l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che le stesse siano svolte quali attività secondarie e strumentali nei limiti di cui all'art.6 D.lgs. n. 117/2017.

Soci

Art.7.

Possono diventare soci dell'Associazione tutti coloro che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi e intendono impegnarsi per la loro realizzazione mettendo a disposizione gratuitamente e volontariamente il proprio tempo libero e le proprie capacità.

Possono essere ammessi come associati altri Enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di volontariato.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

I soci si suddividono in cinque categorie:

- Volontari Operativi coloro che aderiscono all'associazione prestando un'attività gratuita e volontaria.
- Ordinari coloro che aderiscono all'associazione versando una quota annuale.
- Sostenitori.
- Simpatizzanti.
- Lavoratori.



La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. L'adesione del socio è annotata nel libro dei soci.

Art.9.

Il rigetto della domanda di iscrizione dev'essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 giorni. In questo caso l'aspirante socio entro 60 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

Diritti e doveri dei soci

Art.10.

I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate.

Ciascun soci ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'associazione.

I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti.

I soci che hanno cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Art.11.

Tutti i soci hanno diritto di voto e godono degli stessi diritti e sono assoggettati agli stessi doveri.

Perdita della qualità di socio

Art.12.

La qualità di socio si perde:

- a) Per morte;
- b) Per morosità nel pagamento della quota associativa;
- c) Dietro presentazione di dimissione scritte;
- d) Per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni, oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro il provvedimento di esclusione di cui alla lettera d) il socio escluso ha 60 giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo.

Volontari – Operativi

Art.13.

Sono volontari operativi gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività di volontario - operativo non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario - operativo possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Ai sensi dell'articolo 17 comma 4 del D.lgs n.117/17 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spesa e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario - operativo è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.





I soci che prestano attività di volontariato ai sensi dell'art. 18 comma 1, del D.lgs n. 117/2017 sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

I soci volontari – operativi sono iscritti in un apposito registro.

Sostenitori

Art.14.

Possono essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'associazione.

Onorari

Art.15

L'associazione ha la facoltà di nominare soci onorari scelti tra coloro che si sono particolarmente distinti per gesti e azioni di rilevante significato rispetto ai fini culturali e istituzionali dell'associazione stessa e sono coloro che versano annualmente la quota sociale.

Simpatizzanti

Art.16

Sono coloro che si interessano alle attività dell'associazione e vi partecipano, non hanno diritto di voto e non sono tenuti al versamento della quota sociale e non hanno diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'associazione.

Lavoratori

Art.17.

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazione di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari – operativi.

Organi Sociali e Cariche Elettive

Art.18

Sono organi dell'Associazione:

- a) L'assemblea dei soci;
 - b) Il Consiglio Direttivo;
 - c) Il Presidente;
 - d) L'Organo di controllo laddove eletto;
 - e) Revisore legale dei Conti laddove eletto.
- Tutte le cariche sono elettive e gratuite.



L'Assemblea

Art.19.

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti gli associati.

L'assemblea è il massimo organo deliberante.

In particolare l'assemblea ha il compito:

- a) Di esaminare i problemi di ordine generale e di fissare le direttive per l'attività dell'associazione nonché di discutere e di deliberare sulle relazioni dell'attività sociale.
- b) Di eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
- c) Di eleggere i Probiviri;
- d) Di ratificare l'entità delle quote sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo;
- e) Di approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo;
- f) Di deliberare sulle modifiche dello Statuto dell'Associazione e sull'eventuale scioglimento dell'Associazione stessa.

Art.20.

L'assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio nazionale almeno una volta all'anno entro il mese di aprile.

Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ciò venga richiesto dal Presidente dell'associazione, dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei soci.

La convocazione è fatta dal Presidente dell'associazione o da persona dallo stesso a ciò delegata, mediante comunicazione raccomandata spedita agli associati o consegnata a mano almeno dieci giorni prima della data della riunione o mediante affissione dell'avviso di convocazione all'albo dell'associazione presso la sede almeno quindici giorni prima della data della riunione. Nella convocazione dovranno essere specificati l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, sia di prima che di eventuale seconda convocazione in ora successiva dello stesso giorno della prima convocazione.

Art.21.

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- Discutere ed approvare il bilancio;
- Approva il bilancio sociale quando è previsto dalla legge;
- Definisce il programma generale annuale delle attività;



Procede alla elezione ed alla revoca dei consiglieri, determinandone previamente il numero dei componenti;

Procede eventualmente all'elezione e alla revoca dei componenti dell'Organo di controllo, determinandone preventivamente il numero dei componenti;

- Nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- Discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavoratori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'associazione;
- Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- Ratifica le delibere del Consiglio Direttivo sulla perdita della qualità di socio nei casi a) b) e c) di cui all'Art. 12;
- Delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal Consiglio Direttivo;
- Delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
- Delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- Discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;
- Delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art.22.

Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti i soci in regola con il versamento della quota sociale. Essi possono farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta. Non sono ammesse più di cinque deleghe alla stessa persona.

Le assemblee ordinarie sono valide in prima convocazione quando sono presenti la metà più uno dei soci, in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei partecipanti. I soci deliberano tanto in prima quanto in seconda convocazione con la maggioranza dei presenti. Le assemblee straordinarie, di modificazione dello statuto, sono valide in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci e deliberano con il voto favorevole dei 2/3 dei presenti.

In seconda convocazione le assemblee straordinarie sono valide con qualsiasi numero di soci presenti e deliberano con il voto favorevole dei 2/3 dei presenti. Di ogni assemblea verrà redatto apposito verbale.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe.

Art.23.

Ogni socio ha diritto ad un voto. Le deliberazioni dell'assemblea in prima convocazione sono prese a maggioranza di voti e con la presenza fisica o per delega di almeno la metà degli associati.

Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o in sua assenza dal Vice Presidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro del Consiglio Direttivo designato

dalla stessa assemblea. Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell'associazione o in caso di suo impedimento da persona nominata dal Presidente dell'assemblea. I verbali dell'assemblea saranno redatti dal segretario e firmati dal Presidente e dal segretario stesso.

Consiglio Direttivo

Art.24:

Il consiglio direttivo è investito di poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione con riferimento alle indicazioni programmatiche generali dell'assemblea. Il consiglio direttivo è nominato dall'assemblea. Esso dura in carica tre anni. I componenti del consiglio direttivo, che variano da un minimo di tre a un massimo di nove, sono rieleggibili. Il consiglio direttivo può delegare alcune funzioni ad un amministratore delegato, ad un comitato esecutivo o a un direttore.

Art. 25.

Sono compiti del consiglio direttivo:

- a) Elegge tra i propri componenti il Presidente;
- b) Elegge tra i propri componenti il Vice Presidente;
- c) Elegge tra i propri componenti il Segretario;
- d) Elegge tra i propri componenti il Tesoriere;
- e) Attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- f) Cura l'esecuzione delle delibere dell'assemblea;
- g) Predisporre e propone all'assemblea il programma annuale di attività;
- h) Individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'Associazione;
- i) Conferisce procure generali e speciali;
- j) Progettare e verifica lo svolgimento delle attività sociali;
- k) Predisporre il bilancio consuntivo annuale e il bilancio preventivo per l'approvazione;
- l) Convoca le assemblee previste dallo statuto;
- m) Delibera in materia di ammissione, recesso, decadenza ed esclusione dei soci;
- n) Nominare i soci onorari;
- o) Fissa la misura delle quote sociali e degli eventuali contributi associativi supplementari;
- p) Delibera su tutti gli atti di natura contrattuale, mobiliare e finanziaria compresa l'apertura di conti correnti con enti finanziari e/o istituti bancari nell'ambito delle attività sociali;
- q) Assume personale dipendente o stipulare contratti d'opera con terzi non associati;
- r) Delibera su tutti gli altri aspetti attinenti alla gestione sociale non riservati all'assemblea dalle norme di legge o dal presente statuto.

Art. 26.

Il consiglio direttivo e/o di Amministrazione si riunisce almeno quattro volte l'anno e inoltre ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno o quando lo richieda un terzo dei suoi membri. Le delibere del consiglio sono valide quando sono assunte con la maggioranza assoluta dei membri.



Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare le direttive generali stabilite dall'assemblea e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali.

Il Consiglio Direttivo compete inoltre di assumere tutti i provvedimenti necessari per l'ammissione ordinaria e straordinaria, l'organizzazione e il funzionamento dell'associazione, l'assunzione eventuale di personale dipendente; di predisporre il bilancio dell'associazione, sottoponendolo poi all'approvazione dell'assemblea; di stabilire le quote annuali dovute dai soci.

Il Consiglio può demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici.

Sarà facoltà del Consiglio preparare e stilare un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell'associazione.

Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'assemblea che delibererà con le maggioranze ordinarie.

Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio provvede a sostituirli, nominando al loro posto il socio o soci che nell'ultima elezione assembleare seguirono nella graduatoria della votazione.

In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina.

Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.

In caso di urgenza il Consiglio potrà essere convocato nelle ventiquattro ore.

L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Per la validità della riunione del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso.

La riunione è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in caso di sua assenza dal Vice Presidente o in assenza di quest'ultimo da altro membro del Consiglio più anziano per partecipazione all'associazione.

Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell'associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il consiglio direttivo nomina al suo interno un tesoriere e un segretario.

Il Presidente

Art.27.

Il presidente ha la firma e la rappresentanza dell'associazione ed è nominato dal consiglio ed ha l'uso della firma sociale.

Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. E' autorizzato a riscuotere il pagamento di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Il vicepresidente, pure nominato dal consiglio ricopre le funzioni del presidente in caso di indisponibilità.

Poteri speciali per la firma di singoli atti possono essere attribuiti al Vice Presidente o all'amministratore delegato e/o al direttore ed eventualmente ad operatori dell'associazione.

In caso di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde direttamente il Presidente.

Il Presidente sorveglia il buon andamento; amministrativo dell'associazione cura l'osservanza del presente Statuto, promuovendone la riforma, qualora si renda necessaria.

Il Presidente convoca e presiede le sedute del Consiglio e dell'assemblea dei soci, curando l'esecuzione delle relative deliberazioni ed adottando, nei casi d'urgenza, ogni provvedimento opportuno, che sopporterà alla ratifica da parte del Consiglio alla prima riunione.

Spettano al Presidente tutti i poteri che il Consiglio delibererà di assegnargli.

Nel caso di recesso, dimissioni, decadenza, permanente impedimento del Presidente, ne fa le veci, fino all'elezione del nuovo Presidente, il Vice Presidente.

Il tesoriere

Art.28.

Al tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Al tesoriere può essere conferito potere di operare con Banche e Uffici Postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Il segretario

Art. 29.

Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblee che trascrive su appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci

L'organo di controllo

Art.30.

Qualora i ricavi dell'associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D.lgs 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.



I componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice Civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397 comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1 del D.lgs 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo è costituito dai revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Inoltre l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzative o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Revisore legale dei conti

Art. 31

L'assemblea qualora lo ritenga opportuno può eleggere un collegio di Probiviri, in numero massimo di tre, cui demandare secondo modalità da stabilirsi la vigilanza sulle attività dell'associazione e la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere tra gli associati. Le deliberazioni del Consiglio dei Probiviri sono inappellabili.

Art. 32.

Gli esercizi sociali si chiudono il 3 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche.

Patrimonio – Esercizio Sociale e bilancio



Art. 33.

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'Assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 230.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma di rendiconto finanziario per cassa.

Art. 34.

Il patrimonio dell'associazione è costituito:

- a) dalle quote associative degli associati;
- b) dai contributi di organizzazioni regionali, nazionali, internazionali, dello Stato, enti, istituzioni pubbliche e private;
- c) dai contributi di privati, degli associati, di enti pubblici e privati;
- d) da donazioni e lasciti testamentari;
- e) da rendite del patrimonio mobiliare o immobiliare;
- f) dal complesso dei beni mobili ed immobili;
- g) dai proventi delle attività sociali.

I fondi sono depositati presso istituti di credito stabiliti dal consiglio direttivo.

Alle spese occorrenti per il funzionamento dell'associazione si provvederà con le contribuzioni annuali obbligatorie dei soci e con i proventi delle attività sociali.

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

L'assemblea deve approvare il bilancio entro il 30 aprile di ogni anno.

Gli utili e gli avanzi di cassa nella gestione non sono mai distribuibili tra gli associati neanche in modo indiretto, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ODV che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

Gli avanzi di gestione annuali saranno esclusivamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.

L'Associazione può inoltre effettuare tutte le operazioni economiche di cui all'articolo 5, comma 2, legge nr. 266/91.

Anche nel corso della vita dell'Associazione i singoli associati non possono chiedere la divisione delle risorse comuni.

Libri sociali

Art.35.

L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro degli associati
- b) registro dei volontari - operativi;



libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;

- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, e di altri eventuali organi sociali.

Pubblicità e trasparenza

Art.36.

Il Consiglio Direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio Direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale.

Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzati al Presidente dell'associazione.

Bilancio sociale e informativa sociale

Art.37.

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui, l'associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa a cui eventualmente aderisce (co.2, ar.14 D.lgs 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo o ai dirigenti.

Scioglimento e liquidazione

Art.38.

In caso di scioglimento il patrimonio dell'associazione non potrà essere diviso tra i soci, ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'assemblea, sarà interamente devoluto, sentita

l'Agenzia istituita con D.P.C.M. del 26 settembre 2000, ad altre associazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.

Norma finale

Art.39.

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni



legislative in materia, con particolare riferimento al Codice Civile, alla legge 11 agosto 1991 nr.266 e alla legislazione regionale sul volontariato Legge Regione Puglia nr.11/1994, e alle loro eventuali variazioni.

ne provin
di Bari

Il Segretario

Gen. Vito Vincenzo Ventrella

Il Presidente

Don Mario Gersano

